



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 106 DATA COMUNICATO 19/12/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	1758
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1761

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 19 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.12756/298 pfi 24-25/PM/ag/mf del 14.10.2024.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Cristiano CASTELLANI;**
- **Soc. Pol. D. Campitello.**

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristiano CASTELLANI e la società Polisportiva Dilettantistica Campitello per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 12/12/2024 è presente: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale conclude come in atti. Non sono presenti gli incolpati.

All'esito della discussione viene emessa la decisione con il seguente dispositivo:

"Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Due mesi di inibizione al Sig. Cristiano CASTELLANI da scontarsi ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso;
- Euro 300,00 di ammenda a carico della società.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 12 dicembre 2024"

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto di addebito risultano provati documentalmente e il Tribunale ritiene sussistente il carattere lesivo delle dichiarazioni riportate nell'atto di deferimento.

Come più volte rilevato dalla giurisprudenza delle Corti Federali, nell'ordinamento sportivo viene configurata una tutela rafforzata che, attraverso due disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico, tanto nei rapporti interni, quanto nei rapporti esterni.

Ne consegue che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 C.G.S. non sia assimilabile, *sic et simpliciter*, al reato di diffamazione dei cui all'art. 595 c.p.c., dal momento che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto assumono, nell'ordinamento sportivo, una valenza molto più intensa.

Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene che le espressioni utilizzate dal Sig. Cristiano Castellani nel corso dell'intervista rilasciata alla testata giornalistica online "Eccellenza Calcio Umbria" e condivisa sulla piattaforma web "Youtube", quindi diffuse pubblicamente a mezzo internet, siano idonee a ledere la reputazione e il prestigio dell'arbitro della gara Guardea – Campitello del 20.10.2024 e, più in generale, della classe arbitrale.

Ciò posto e quindi ritenuta sussistente la responsabilità dei soggetti deferiti, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congruo applicare al Sig. Cristiano Castellani la sanzione di due mesi di inibizione da scontarsi ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni e alla Soc. Pol. D. Campitello, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di Euro 300,00.

Sentenza integrale depositata il 19 dicembre 2024.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 19 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.13703/1027 BIS pfi 23-24/PM/ep del 27.11.2024.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Matteo BIANCONI.**

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Matteo Bianconi per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 19/12/2024 è presente: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale conclude come in atti. Non è presente l'incolpato.

Il Tribunale dichiara la responsabilità del deferito disponendo l'applicazione della seguente sanzione:

- Squalifica per cinque giornate al Sig. Matteo BIANCONI da scontarsi nel campionato di competenza ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso;

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 19 dicembre 2024.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 19 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ASD FABRO VALDICHIANA** IN MERITO ALLA GARA FABRO – VALDICHIANA, DISPUTATASI A FABRO SCALO IL 24.11.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 87 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.11.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI €. 600,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

All'odierna seduta non era presente il direttore di gara seppur regolarmente convocato mentre la società reclamante non ha richiesto di essere sentita.

Precisato quanto sopra dalla disamina degli atti ufficiali di gara emerge che il portiere della società Fabro veniva colpito alla tempia da un sasso e dopo essere stato medicato riprendeva il gioco. A fine gara si rendeva necessario il trasporto all'Ospedale del predetto calciatore per gli accertamenti.

Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. appare meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 19 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ASD MADONNA ALTA FERRO DI CAVALLO** IN MERITO ALLA GARA MADONNA ALTA FERRO DI CAVALLO – POLIZIA PENITENZIARIA SPOLETO DIISPUTATASI A PERUGIA IL 01.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 94 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA 0/3:**
- **AMMENDA DI €. 800,00;**
- **NR. DUE GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito alla rissa verificatasi al 25° del secondo tempo, che ha coinvolto i giocatori di entrambe le squadre nonché il pubblico presente sugli spalti, tale da determinare la fine anticipata della gara stessa per ragioni di sicurezza.

L'arbitro ha, peraltro, precisato che sostanzialmente l'inizio della rissa è ascrivibile al calciatore nr.10 della P.P. Spoleto, il quale ha afferrato per la mascella il calciatore nr.10 del Madonna Alta e dopo essere stato espulso ha cercato di scagliarsi violentemente contro il suddetto calciatore avversario determinando – appunto – l'insorgenza della rissa generalizzata di cui sopra.

In considerazione di quanto precede questa Corte ritiene:

- di confermare la sanzione della perdita della gara inflitta dal G.S.;
- di ridurre ad €. 400,00 la sanzione dell'ammenda a carico della società reclamante;
- di annullare la sanzione della disputa di due gare a porte chiuse.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad €. 400,00 la sanzione dell'ammenda ed annulla la sanzione della disputa di due gare a porte chiuse a carico della società reclamante; conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua **riunione del 19 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 16

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ASD DUCATO SPOLETO** IN MERITO ALLA GARA ORVIETANA – DUCATO SPOLETO DISPUTATASI AD ALLERONA IL 23.11.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 87 DELEGAZIONE TERNI DEL 29.11.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **RIPETIZIONE DELLA GARA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e dall'audizione dell'arbitro e della Società controinteressata emerge che l'arbitro sig. Giuseppe Li Donni ha sospeso la gara a causa del dolore provocatogli dal colpo involontariamente ricevuto in una convulsa fase di reciproci spintonamenti dei giocatori di entrambe le squadre, episodio verificatosi a gioco fermo al 25' del secondo tempo, che non gli consentiva di proseguire la direzione dell'incontro.

Alla luce di quanto precede non vi sono margini per l'accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Ducato Spoleto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Avv. Carlo Orlando

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua **riunione del 19 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALL'ASD VIGOR N. GUALDO BASTARDO IN MERITO ALLA GARA AMERINA 1950 – N. GUALDO BASTARDO DISPUTATASI A LUGNANO IN TEVERINA IL 01.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 94 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE RICCI DANIELE PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e dall'audizione dell'arbitro, che ha confermato quanto riportato nel referto, è emerso che il sig. Daniele Ricci, a seguito della notifica di un'ammonizione, ha pronunciato una frase offensiva nei confronti dell'arbitro.

Quanto alle argomentazioni svolte dalla Società reclamante circa la presunta connotazione non dispregiativa dell'espressione rivolta dal Ricci al direttore di gara, la Corte rileva che, a tutto concedere, la frase andrebbe qualificata come irrilevante e, come tale, sanzionata con il minimo edittale previsto dall'art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S..

Ne consegue l'infondatezza del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Avv. Carlo Orlando

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 19 DICEMBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace